Allegato 4





REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE EUROPEA

LEADER

PSR 2014/2020

Regione Liguria - PSR 2014-2020

Sottomisura 16.4.3 “Cooperazione di filiera orizzontale e verticale, per la creazione e sviluppo di filiere corte e mercati locali”

PROGETTO INTEGRATO LE STRADE DEI VINI E DEI PRODOTTI

SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE

“Titolo e Acronimo del progetto”

L’anno \_\_\_\_il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tra i seguenti:

(Denominazione Partner) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale/Partita IVA/CUAA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_, nella persona del proprio rappresentante legale [se diverso da persona fisica] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_ di seguito denominato *Capofila*

E

(Denominazione Partner) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale/Partita IVA/CUAA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_, nella persona del proprio rappresentante legale [se diverso da persona fisica] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_

(Denominazione Partner) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale/Partita IVA/CUAA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_, nella persona del proprio rappresentante legale [se diverso da persona fisica] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_,codice fiscale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Altri partner) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (proseguire con l'elenco dei partner sottoscrittori)

di seguito denominati ***Partner***o, collettivamente, il **Gruppo di Cooperazione** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VISTI

Reg. (UE) n. 1303/2013

Reg. (UE) n. 1305/2013

Reg. (UE) n. 1306/2013

Reg. Delegato (UE) n. 640/2014

Reg. Delegato (UE) n. 807/2014

Reg. di Esecuzione (UE) n. 808/2014

Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014

Reg. Delegato (UE) n. 907/2014

Reg. di Esecuzione (UE) n. 908/2014

Il PSR della Regione LIGURIA, approvato con decisione comunitaria n. C(2015) 6870 in data 06/10/2015 e successive modificazioni, nonché le disposizioni regionali per la sua applicazione;

Visto il bando del GAL Provincia della Spezia ………..

Premesso che

1. coerentemente con le indicazioni della Commissione europea è auspicabile la formalizzazione dei rapporti fra i Partner del *progetto di cooperazione* tramite la stipula di un *preliminare accordo di cooperazione* e la costituzione di una struttura comune avente forma giuridica riconosciuta;
2. che le parti (Capofila e Partner) che sottoscrivono il presente accordo intendono costituire un Gruppo di Cooperazione denominato “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” finalizzato alla realizzazione di un progetto di filiera (di seguito “**Progetto**”) costituito da un Progetto di Cooperazione a valere sulla sottomisura 16.4.3 denominato “ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”;
3. i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori intendono, col presente accordo, impostare il quadro
giuridico, finanziario e organizzativo del Progetto, nonché conferire al Capofila mandato
collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto coordinatore del **Progetto**.

ARTICOLO 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO

Il presente Accordo definisce le modalità di cooperazione tra il Capofila e i Partner del Gruppo di Cooperazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ individuando i reciproci compiti e responsabilità.

Le parti che sottoscrivono il presente accordo costituiscono il Gruppo di Cooperazione nella forma di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e si impegnano ad adottare un *Regolamento Interno* per assicurare la massima trasparenza nel processo di aggregazione e di funzionamento, nonché l’assenza di conflitto di interesse esistente o emergente al suo interno.

ARTICOLO 3 - DURATA DELL’ACCORDO

Il presente atto impegna le Parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, comunque, non oltre il \_\_\_\_\_\_, fatto salvo per eventuali obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie per la Regione Liguria.

I partner si impegnano a non distogliere dalle finalità del finanziamento ricevuto gli investimenti e
i risultati del **Progetto** per almeno \_\_\_\_\_\_\_ anni decorrenti dalla data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

ARTICOLO 4 - COOPERAZIONE PROGETTUALE

Le attività di **Progetto** saranno realizzate attraverso l’interazione e il confronto sistematico fra tutti
i partner lungo l’intero percorso di sviluppo/implementazione/divulgazione del **Progetto** stesso.
Le scelte relative ai contenuti, alla gestione e al coordinamento del **Progetto** verranno definite in
maniera condivisa, assicurando il confronto paritario tra i partner. Ciascun partner, per le proprie
funzioni specifiche, concorrerà alla realizzazione degli obiettivi del **Progetto**.
Le modalità di coordinamento del Capofila, di cooperazione e interazione tra partner sono definite
nel Regolamento Interno.

ARTICOLO 5 - PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO DEL GRUPPO DI COOPERAZIONE

Il Gruppo di Cooperazione adotta il piano finanziario previsionale ripartito per Partner e per voci di spesa come dettagliato nella Scheda progettuale e nella Scheda finanziaria (*Allegato 1 e Allegato 2* al Progetto di Cooperazione di cui alla sottomisura 16.4.3). Tale elaborato è parte integrante del presente atto.

Successivamente, potrà essere modificato, ad invarianza del costo totale, soltanto con l'accordo di tutti i Partner e per motivate ragioni di migliore riuscita del progetto, a seguito di autorizzazione in variante da parte della Regione Liguria.

Ciascuna parte si fa carico delle spese sostenute autonomamente per l'esecuzione delle attività previste nel piano finanziario del Progetto.

ARTICOLO 6 - IMPEGNI DELLE PARTI

Il Capofila e i Partner si impegnano ad implementare le azioni previste dal **Progetto**, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo, della regolamentazione europea e nazionale, incluse le norme in materia di ammissibilità e giustificazione delle spese, di appalti pubblici, di aiuti di Stato e della concorrenza di mercato.

Le Parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e la gestione del **Progetto**, anche in relazione ai compiti e agli impegni finanziari spettanti a ciascun Partner.

ARTICOLO 7 - RUOLO E COMPITI DEL CAPOFILA

Il Capofila realizza le attività previste in collaborazione con gli altri partner secondo le modalità e le tempistiche previste dal **Progetto**.

Il Capofila è responsabile/rappresentante legale del Gruppo di Cooperazione e si occupa del coordinamento amministrativo e finanziario del **Progetto**, inoltre adempie a tutti gli obblighi derivanti dall’atto di concessione dell’aiuto e si impegna a svolgere direttamente, nonché a coordinare e gestire, le attività elencate di seguito necessarie a garantire la migliore attuazione del **Progetto**.

Aspetti gestionali e amministrativi

a) Rappresenta tutti i Partner di Progetto ed è l’interlocutore di riferimento davanti alla Regione Liguria e all’Organismo pagatore o suo delegato, per qualsiasi tipo di richiesta di informazione e adempimento;

b) Presenta le domande di sostegno ed eventuali domande di variazioni del Progetto, incluse quelle relative al piano finanziario;

c) Sottoscrive e presenta la eventuale fidejussione bancaria in nome e per conto del Gruppo di Cooperazione;

d) In caso di sanzioni amministrative e di riduzioni previste dalla regolamentazione nazionale e regionale applicabile, ne risponde all’Organismo Pagatore e alla Regione Liguria facendosene carico, in qualità di responsabile/rappresentante legale del Gruppo di Cooperazione rispetto alle sanzioni amministrative e alle riduzioni accertate, il Capofila potrà esercitare il diritto di rivalsa alle sanzioni amministrative e alle riduzioni accertate, il Capofila potrà esercitare il diritto di rivalsa delle somme pagate, secondo le modalità stabilite al successivo art. 14 del presente Accordo.

e) Garantisce il coordinamento complessivo del **Progetto** facendo in modo che i Partner, ciascuno per le proprie funzioni specifiche, concorrano alla realizzazione degli obiettivi di progetto, assicurando l’interazione e il confronto sistematico fra gli stessi lungo tutto il percorso di sviluppo/implementazione/divulgazione della/e innovazione/i;

f) Garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione e fornisce ai Partenr tutte le informazioni ed i documenti necessari per l’attuazione delle attività;

g) Informa la Regione Liguria sullo stato di attuazione e sui risultati del **Progetto**, inclusa la quantificazione degli eventuali indicatori di monitoraggio, secondo le modalità e la tempistica da essa previste;

h) Elabora una Relazione finale del **Progetto.**

Aspetti finanziari

1. Assicura il coordinamento finanziario e la rendicontazione del **Progetto**;
2. Predispone ed invia alla Regione Liguria le domande di pagamento, in nome e per conto proprio e degli altri Partner. A tal fine provvede alla raccolta di tutta la documentazione giustificativa necessaria per la predisposizione delle domande di pagamento;
3. Il capofila riceve le risorse dall’Organismo pagatore e provvedere con tempestività alla loro ripartizione ai singoli partner sulla base delle spese da loro effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute;
4. In caso di recupero di somme indebitamente percepite, di accertamento di sanzioni amministrative e riduzioni, ne informa tempestivamente i partner interessati, provvede al recupero delle stesse e agli eventuali interessi di mora e le trasferisce all’organismo pagatore;
5. Garantisce l’utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni finanziarie relative al **Progetto**;

Audit e controllo

a) Si rende disponibile ai controlli documentali e in loco da parte di tutte le autorità incaricate alla realizzazione di audit e controlli nazionali e comunitari;

b) Comunica al Capofila tutte le informazioni e la documentazione necessaria per rispondere alle esigenze degli organi di controllo;

c) Custodisce e rende disponibile, su richiesta degli organi di controllo, copia della documentazione relativa al **Progetto** fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

ARTICOLO 8 - RUOLO E COMPITI DEI PARTNER

Ciascun Partner si impegna a svolgere le attività che gli competono secondo quanto stabilito dal **Progetto**. Si impegna, inoltre, a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del **Progetto**, garantendo coordinamento con il Capofila e gli altri Partner, secondo le modalità e le tempistiche previste dal **Progetto**.

Tutti i Partner si impegnano a fornire gli elementi necessari per il coordinamento finanziario e amministrativo richiesti dal Capofila e riconoscono a quest'ultimo la rappresentanza legale del GC per le attività di Progetto, incluse quelle di carattere gestionale/amministrativo/finanziario legate all’accettazione della decisione di concessione del sostegno, alla presentazione delle domande di pagamento e alla riscossione dei pagamenti. In particolare, ciascun partner ha i compiti elencati di seguito:

Aspetti gestionali e amministrativi

a) Informa immediatamente il Capofila di qualunque evento che possa pregiudicare l'attuazione del Progetto e comunica le misure conseguentemente adottate o da adottare per portare a termine la propria parte di attuazione progettuale;

b) Rispetta le disposizioni in materia di pubblicità e informazione del GCe del Progetto;

c) Partecipa attivamente alle azioni di divulgazione e comunicazione delle attività e dei risultati di progetto, secondo le modalità stabilite nel Regolamento interno al GC;

d) Informa il Capofila sullo stato di attuazione e sui risultati delle attività progettuali di cui ha la responsabilità, inclusa la quantificazione degli eventuali indicatori, secondo le modalità e la tempistica previste del Progetto.

Aspetti finanziari

a) Trasmette al Capofila tutte le informazioni e la documentazione giustificativa della spesa sostenuta;

b) Garantisce l’utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni finanziarie relative al **Progetto**;

c) In caso di recupero di somme indebitamente percepite, provvede al tempestivo versamento delle stesse e degli eventuali interessi di mora al Capofila per la successiva restituzione all’Organismo pagatore;

d) È responsabile solidalmente con tutti i Partner per il pagamento di somme relative a sanzioni amministrative e riduzioni accertate dagli organismi competenti e s’impegna a versare tempestivamente al Capofila le somme dovute e da esso determinate in base al successivo art. 14.

Audit e controllo

a) Si rende disponibile ai controlli documentali e in loco da parte di tutte le autorità incaricate alla realizzazione di audit e controlli regionali, nazionali e comunitari;

b) Comunica al Capofila tutte le informazioni e la documentazione necessaria per rispondere alle esigenze degli organi di controllo;

c) Custodisce e rende disponibile, su richiesta degli organi di controllo, la documentazione originale relativa al Progetto fino al \_\_\_\_\_\_\_

ARTICOLO 9 - CIRCUITO FINANZIARIO

Il pagamento del sostegno previsto a Bando avviene secondo le modalità stabilite dal Bando stesso e dall'Organismo pagatore, in base alla rendicontazione delle spese del Progetto da parte dei singoli Partner coerentemente con il piano finanziario.

Il Capofila trasmette la domanda di pagamento alla Regione Liguria o all'Organismo pagatore, a seguito del ricevimento delle rendicontazioni dei singoli Partner, complete della relativa documentazione giustificativa. I pagamenti vengono effettuati su un conto corrente intestato al Capofila che ripartisce le somme ricevute dall’Organismo pagatore entro \_\_ giorni lavorativi dal loro accredito e sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuno dei Partner.

ARTICOLO 10 - CONFIDENZIALITÀ

Il Capofila e i Partner si impegnano a mantenere la riservatezza su qualsiasi documento, informazione o altro materiale direttamente correlato all’esecuzione del **Progetto** la cui diffusione possa causare pregiudizio ad altre parti.

La riservatezza è applicata fatte salve le regole di pubblicazione a livello di pubblicità europea.

ARTICOLO 11 - INADEMPIMENTO ED ESCLUSIONE

In caso di inadempimento degli obblighi e dei compiti di cooperazione progettuali dettagliati negli articoli da 6 a 8, il Capofila richiede, tempestivamente e per iscritto, al responsabile di porre fine all’inadempienza con immediatezza e ne dà comunicazione agli altri Partner. Se l’inadempimento perdura oltre il termine concordato, il Capofila può decidere, di concerto con gli altri Partner e all’unanimità, di escludere il Partner in questione.

Qualora l’inadempienza del Partner abbia conseguenze finanziarie negative per il finanziamento dell’intero **Progetto**, il Capofila, di concerto con gli altri Partner e all’unanimità, può pretendere un indennizzo.

Nel caso in cui l’inadempimento possa arrecare pregiudizio alla realizzazione del **Progetto**, il Capofila, di concerto con gli altri Partner e all’unanimità, potrà decidere per l’esclusione del Partner dal presente accordo e dal proseguo delle attività progettuali.

Fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente prodotto agli altri Partner dal comportamento inadempiente, l’esclusione comporta l’obbligo di pagamento, da parte del Partner escluso delle quote a suo carico relative alle spese sostenute e agli obblighi già assunti per il **Progetto**.

Se il mancato rispetto degli obblighi è attribuibile al Capofila, le regole di questo articolo si applicano allo stesso modo, ma al posto del Capofila, sono altri Partner ad agire congiuntamente.

Ove sia escluso il Capofila nominato nel presente Accordo, gli altri Partner dovranno contestualmente provvedere alla sua sostituzione e comunicarla all’Autorità di Gestione e all’Organismo pagatore.

Tutte le variazioni nella composizione del gruppo di cooperazione devono, comunque, essere oggetto di domanda di variante ed essere approvate dalla Regione Liguria, secondo le modalità da essa prevista.

ARTICOLO 12 - POSSIBILITÀ DI RECESSO DI UN PARTNER

Per gravi e giustificati motivi potranno recedere dal partenariato del GC e dall’Accordo comunicando per iscritto tale decisione al Capofila, che ne dà immediata comunicazione agli altri Partner. Il Capofila comunica tempestivamente il recesso unilaterale alla Regione Liguria, secondo le
modalità previste a Bando, provvedendo a garantirne la sostituzione tramite nuova adesione in
modo che siano assicurati il ruolo e le attività previste nel progetto, secondo gli impegni assunti.

Il recesso unilaterale ha effetto per l’attività futura del **Progetto** e non incide sulle attività progettuali già eseguite. Il Partner rinunciatario dovrà rimborsare le spese eventualmente sostenute nel suo interesse e quelle relative a impegni già assunti al momento del recesso, fatto salvo il maggior danno derivante agli altri Partner dalla sua rinuncia. Tutte le variazioni nella composizione del Gruppo di Cooperazione devono comunque essere oggetto di domanda di variante ed essere approvate Regione Liguria, secondo le modalità da essa prevista.

ARTICOLO 13 - SUBENTRO DI NUOVO PARTNER

Il Partner che subentra ad un Partner receduto si impegna a ricoprire il medesimo ruolo del Partner uscente e a svolgere le attività previste nel progetto del GC. Tale Partner in qualità di beneficiario potrà usufruire del finanziamento previsto dal **Progetto**.

ARTICOLO 14 - SANZIONI, RIDUZIONI

Le sanzioni amministrative e le riduzioni vengono accertate e applicate sulla base della regolamentazione europea, nazionale e regionale applicabile e il Capofila e i Partner sono responsabili in solido per il loro pagamento.

Il capofila dà immediata comunicazione ai Partenr dell’accertamento delle sanzioni amministrative e delle riduzioni provvedendo a determinare le somme dovute da ciascun Partner.

In caso di accertamento di sanzioni amministrative, tutti i Partner rispondono in solido e in egual misura per le somme dovute.

In caso di accertamento di riduzioni le stesse verranno applicate solo sulle rispettive quote parte dei Partner responsabili dell’inadempimento accertato. Allo stesso modo saranno determinate le somme di competenza dei Partner relative all’applicazione degli interessi.

I flussi finanziari relativi alla restituzione delle somme indebite e al pagamento delle sanzioni vengono gestiti conformemente all’articolo 9 di questo Accordo.

ARTICOLO 15 - DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI

Il Gruppo di Cooperazione ha l’obbligo della disseminazione dei risultati delle attività progettuali e vi provvede in base alla regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale applicabile.

I partner si impegnano a svolgere le attività di disseminazione e comunicazione secondo le modalità dettagliare nel Regolamento.

ARTICOLO 16 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL’ACCORDO

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo con decisione assunta dal Gruppo di Cooperazione all’unanimità dei suoi Partner. A seguito di tale decisione le modifiche deliberate saranno recepite e, se necessario, si perfezionerà un nuovo Accordo di Cooperazione sostitutivo del presente, per atto scritto e firmato da tutte le Parti.

ARTICOLO 17 - NORME APPLICABILI E FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che il presente Accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla
legislazione italiana. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti in relazione al presente Accordo sarà competente il Foro di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solamente in caso d’uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il presente atto è composto da \_\_\_\_ pagine singole e viene integralmente sottoscritto dalle parti dopo averlo letto e confermato.

ARTICOLO 19 - ALLEGATI

Sono allegati al presente accordo e ne sono parte integrante i seguenti documenti:

Allegato 1: Progetto Finanziaria del Progetto

Allegato 2: Progetto Scheda Tecnica

Allegato 5: Regolamento interno al Gruppo di Cooperazione

Per quanto possa occorrere, le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2° comma, del Codice civile, l’art. 15 - Norme applicabili e Foro competente.

 IL Capofila I Partner

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_